SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

79ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

GOVERNO

Annunzio di reiezione di dimissioni 3

Richieste di parere su documenti 4

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 4

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 752:

PRESIDENTE 4

MURMURA *(DC)* 4

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico» **(752)** (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico»:

MURMURA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 5 e *passim*

AGNELLI Arduino *(PSI)* 8

FRANCHI *(PCI)* 9

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento* ..... 11 e *passim*

RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno* .. 14

DELL'OSSO *(PSDI)* 14, 27

GUZZETTI *(DC)* 15, 23

MICOLINI *(DC)* 18

MEZZAPESA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 18, 29

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

FILETTI (*MSI-DN*) ..... *Pag.* 18
BATTELLO (*PCI*) 19
BELLAFIORE (*PCI*) 21
BENASSI (*PCI*) 26

Approvazione di questione sospensiva:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» **(753)**:

PRESIDENTE 29, 30
MURMURA (*DC*) 29
SANTUZ, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* 30

Seguito della discussione:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» **(748)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(434)**, d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» **(469)**, d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» **(483)**, d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» **(573)**, d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» **(628)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(757)**, d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» **(758)**, d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» **(766)**, d'iniziativa del senatore Pollice:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 31
FILETTI (*MSI-DN*) 35
* ONORATO (*Sin. Ind.*) 36
BATTELLO (*PCI*) 36
COVI (*PRI*) 37
ACONE (*PSI*) 37
GALLO (*DC*), *relatore* 39

GOVERNO

Consegna, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del testo di sue dichiarazioni:

PRESIDENTE 42
GORIA, *presidente del Consiglio dei ministri* .. 42

Testo delle dichiarazioni, *Vedi* Allegato 48

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758, 766:

PRESIDENTE 45
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 43
CORLEONE (*Fed. Eur. Ecol.*) 45

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 47
* POLLICE (*Misto-DP*) 47

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 54
Assegnazione 54
Presentazione di relazioni 56

GOVERNO

Trasmissione di documenti 56

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 57
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 57

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 57

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 58

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Bausi, Citaristi, Coletta, Cossutta, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Forte, Iannone, Kessler, Natali, Pezzullo, Riz, Rumor, Senesi, Sirtori, Spetič, Tornati, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, per impegni inerenti all'attività dell'Unione interparlamentare; Butini, Dipaola, Fassino, Giacchè, Giacometti, Pisanò, Strik Lievers, negli Emirati Arabi Uniti, per una visita alle unità navali italiane impegnate nelle acque del Golfo Persico; Angeloni, Calvi, Chiesura, Ferraguti, Gambino, Giugni, Sanna, Sartori, Vecchi, per attività della Commissione lavoro e previdenza sociale.

Governo, annunzio di reiezione di dimissioni

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto la seguente lettera:

«Roma, 13 febbraio 1988

All'On. Presidente del Senato
della Repubblica

R O M A

Ho l'onore di informare la S.V. che il Presidente della Repubblica ha oggi respinto le dimissioni da me rassegnate in data 10 febbraio scorso ed ha invitato il Governo a presentarsi al Parlamento.

f.to Giovanni Goria»

Governo, richieste di parere su documenti

PRESIDENTE. In data 16 febbraio 1988, i testi del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati minorenni sono stati deferiti alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in questione, che dovrà pronunciarsi entro il 16 maggio 1988.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Desidero rivolgere ai colleghi una speciale raccomandazione per quanto riguarda la discussione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, invitandoli ad osservare criteri di particolare brevità nell'esame degli stessi.

Dobbiamo infatti garantire, al massimo per le ore 12,15, un'ora e mezzo, come richiesto dai Gruppi parlamentari, per la definizione delle posizioni sulla crisi di Governo, alla luce delle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio consegnerà direttamente in quest'Aula verso le ore 11,30.

È mio desiderio riprendere questa mattina, dopo l'esame dei primi due provvedimenti, la discussione dei disegni di legge concernenti la responsabilità civile dei magistrati, per i quali vi è un impegno di massima della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a concluderne l'esame entro domani mattina, in modo da dare un minimo di agio all'Assemblea per prepararsi per venerdì mattina alla discussione sulle comunicazioni del Governo.

Invito pertanto gli onorevoli senatori ad essere concisi, nei limiti del possibile ovviamente, per potere attuare tutto questo programma senza forzature e senza inconvenienti.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 752

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa la autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 752, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Murmura si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico» (752)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizoni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di rispondere al cortese invito che ella ha rivolto, per quanto riguarda la massima concisione possibile, nell'illustrazione di questo provvedimento, che ha un'apparente aridità formale, trattandosi di una serie di proroghe di precedenti proroghe, e che potrebbe, appunto per questa aridità formale, non richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Ritengo invece che questo provvedimento, per il suo contenuto, per i suoi richiami, sollevi una problematica assai importante e delicata; è la spia di una situazione generale di difficoltà del Parlamento nel procedere ad alcune riforme essenziali dei comportamenti legislativi, specie in sede di approvazione di leggi senza copertura finanziaria e senza una valutazione completa delle conseguenze che la loro approvazione può comportare.

Vorrei aggiungere che non da ora si parla non solo di una copertura finanziaria ma anche di una copertura amministrativa, cioè della fattibilità in uomini, in mezzi, in strumenti delle leggi che vengono approvate. Ritengo che più che sulla aridità delle cifre, molte volte troppo ragionieristicamente valutate e considerate anche in sede parlamentare, bisognerebbe soffermarsi con maggiore attenzione sulla fattibilità delle disposizioni che si vanno approvando e licenziando.

Perchè oggi - come già in Commissione, come tante altre volte in precedenza - dobbiamo prorogare o convertire decreti-legge i quali hanno prorogato termini o disposizioni in via di scadenza? Perchè non si valutano le conseguenze e non si accertano prima le situazioni: tanto è vero che, all'inizio della precedente legislatura - qualcuno forse lo ricorda - in occasione di un provvedimento di conversione di un decreto-legge che prorogava moltissimi termini, si era votato un articolo 1, con cui si stabiliva l'obbligo del Governo, 45 giorni prima della scadenza di ogni termine, di illustrare, di spiegare le ragioni della eventuale ulteriore proroga o di dare atto che quel termine in via di scadenza sarebbe stato mantenuto fermo.

Credo che il Senato, le Commissioni e soprattutto il Governo debbano porre una attenzione molto precisa e puntuale su questo aspetto, che investe uno degli argomenti più delicati e più importanti.

Passo ora all'illustrazione di questa «litania» di proroghe contenute nel decreto in esame.

Gli articoli 1 e 2 prevedono una proroga delle norme attualmente esistenti rispettivamente per il servizio metereologico e per il servizio anticendi da parte dell'amministrazione militare in una serie di aeroporti, in attesa che possano provvedervi, per quanto riguarda l'articolo 1, l'azienda autonoma di assistenza per il traffico aereo generale e, per quanto riguarda l'articolo 2, le forze armate ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 3 prevede la proroga al 29 febbraio dei servizi di pronto soccorso sanitario negli aeroporti, in attesa che se ne faccia carico la Croce rossa italiana. Siamo quasi alla fine di febbraio e vorrei che il Governo ci dicesse se questo termine può essere considerato veramente l'ultimo; in caso contrario, sarebbe opportuno e rispettoso di quei valori e di quei principi di fattibilità delle leggi, prevedere un termine più lontano temporalmente.

Gli articoli 4 e 5 prorogano il termine per la presentazione delle documentazioni richieste al fine di consentire la legalizzazione di attività pubbliche e private esercitate senza gli indispensabili *standards* minimi di sicurezza antincendi. Si proroga al 31 dicembre 1988 il termine per la presentazione della documentazione necessaria, a cui segue un altro termine di centottanta giorni perchè il corpo dei vigili del fuoco sia posto nelle condizioni di rilasciare l'indispensabile nulla osta.

Con l'articolo 6, si provvede ad allineare il termine di validità dei nulla osta già rilasciati, compresi quelli relativi alle attività alberghiere.

Gli articoli 7 e 8 si interessano in modo particolare del problema del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, che viene esteso anche a Trieste, a Udine e ad alcuni comuni di queste province.

Sono stati presentati emendamenti, intorno ai quali si era manifestato consenso anche in Commissione, circa un maggiore arco temporale di vigenza, di validità di queste esenzioni; ciò alla luce di un principio che non è di opportunità o di mero assistenzialismo, sibbene di valutazione del criterio cui queste agevolazioni devono rispondere. Esse devono essere concesse per consentire il rilancio e lo sviluppo economico di una zona importante della nostra Repubblica. Pertanto, tali proposte dovrebbero trovare consenso da parte del Parlamento.

Inizia poi con l'articolo 9 la proroga del titolo III del decreto-legge n. 124 del 1965, che si interessa in maniera prevalente di disposizioni volte a semplificare ed accelerare opere pubbliche di particolare interesse, come l'ulteriore proroga della normativa sul decentramento di competenze in capo ai provveditori alle opere pubbliche e al magistrato del Po.

Il successivo articolo 10 proroga i termini di vigenza della legge n. 1 del 1978, già ripetutamente prorogata e rinviata, al fine di consentire la localizzazione di opere pubbliche, rispondenti a servizi pubblici essenziali, da parte dei comuni, tra queste rientrando, com'è ormai costante giurisprudenza, anche la costruzione delle case economiche e popolari.

L'articolo 11 proroga al 31 dicembre 1988 le attività ed il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, soprattutto perchè fino ad ora – come i fatti hanno dimostrato – non si sono potuti conseguire i risultati che attraverso le norme precedenti si volevano ottenere.

L'articolo 12 prevede la proroga delle norme vigenti al 31 dicembre 1987 per la localizzazione di opere di edilizia economica e popolare anche al di

fuori delle aree previste dalla legge n. 167 del 1962, al di fuori cioè dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare: ciò vale per quei comuni che non abbiano ancora adottato tale piano urbanistico di zona o per quelli le cui aree di edilizia economica e popolare si intendono esaurite, o perchè interamente utilizzate oppure perchè sono scaduti i termini di vigenza di questo strumento urbanistico particolareggiato.

L'articolo 13 si riferisce alle norme di attuazione e alla disciplina del silenzio-assenso, il quale, anche se a prima vista può determinare perplessità, ha dimostrato la propria utilità nel campo delle concessioni edilizie, consentendo di portare a compimento in primo luogo diverse opere pubbliche.

L'articolo 14 prevede una nuova ed ulteriore proroga dell'articolo 8 della legge n. 10 del 1977 (la cosiddetta «legge Bucalossi»), attraverso la quale, mediante convenzioni con il comune (concordando con lo stesso i prezzi per la eventuale cessione di fabbricati costruiti oppure i canoni locativi), il concessionario viene esonerato dal pagamento del contributo sul costo di costruzione. Anche questa è misura che ha dato nel passato un notevole incremento all'attività edilizia ed appare particolarmente urgente, in considerazione dello stallo lamentato dalle carenti costruzioni di edilizia sovvenzionata. Si tratta, quindi, di norma che reputo altamente utile, e forse sarebbe opportuno non limitare la proroga come previsto dalla norma, dando ad essa un arco temporale maggiore.

Vi è, poi, la possibilità di prorogare il termine per le occupazioni di urgenza, previsione che nasce anche dalla mancanza di una legislazione nazionale per la determinazione delle indennità; tale mancanza è provocata da una serie di decisioni della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme previste dalle varie leggi sulla determinazione delle indennità di esproprio, la quale è stata avvalorata da interpretazioni estensive della magistratura del Consiglio di Stato anche in adunanza generale. Ciò ha provocato e può provocare a carico dei bilanci dei comuni, su cui molto spesso si fanno cadere responsabilità ad essi estranee e per fatti non dovuti alla loro volontà, oneri notevoli non facilmente prevedibili e soprattutto non facilmente sopportabili.

Vi è, inoltre, l'articolo 16, che prevede una breve proroga per le domande di contributo per le riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante la rottamazione di forni e degli impianti di fornatura.

L'articolo 17 prevede, per le zone colpite da calamità, una proroga dei termini per la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito.

Con l'articolo 18 si concede un contributo alla regione Calabria di 100 miliardi per il risarcimento dei danni nascenti dalle gravi avversità atmosferiche che si sono concentrate soprattutto nelle due province di Catanzaro e di Reggio Calabria ed in pochi comuni; ciò a seguito delle alluvioni che hanno provocato gravissimi danni per i quali – sulla scorta di accurate indagini svolte dalla regione, dalle prefetture e dalle camere di commercio – la somma prevista nel decreto si dimostra del tutto insufficiente. Come insufficiente è la previsione del secondo comma dello stesso articolo 18 per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, anche perchè non si sa – e le ripetute richieste in questa direzione non hanno

avuto alcuna concreta ed effettiva risposta – quali siano le disponibilità finanziarie che sulle leggi citate esistono. Da ciò nascono due emendamenti che il relatore ha presentato sulla scorta dei dati precisi formulati dalla regione e dalle prefetture, che sostanzialmente concordano: essi investono soltanto opere pubbliche, quindi il ripristino di servizi essenziali a favore di quelle comunità. Illustrando nel merito, quando vi arriveremo, gli emendamenti, li sosterrò perchè ritengo che essi rispondano ad esigenze urgenti ed indilazionabili.

L'articolo 19 dà una breve, ulteriore proroga al Ministero della marina mercantile perchè possa attuare la delega in materia di riforma degli ordinamenti portuali. In merito sono in corso trattative tra il Ministro della marina mercantile, le organizzazioni sindacali e le compagnie portuali per ammodernare – si potrebbe dire per europeizzare – l'ordinamento dei nostri porti adeguandolo a quello di tutti gli altri della Comunità europea. Dobbiamo in questa sede tenere presente il grave ritardo, anche di carattere giuridico-ordinamentale, di queste indispensabili infrastrutture e la concorrenza che nello stesso Mediterraneo viene fatta ai porti italiani da parte di quelli degli altri paesi.

L'articolo 20 prevede un contributo all'ENI sulla base di leggi già esistenti non abrogate nè prorogate; non si poteva che concedere questo contributo che risponde ad una disposizione di legge.

Con l'articolo 21 si provvede a finanziare la partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma.

Concludendo, dal dibattito nascerà certamente l'esigenza di rendere più chiare alcune norme; aspettiamo dal Governo l'assicurazione che i termini previsti dai vari articoli siano idonei a conseguire il risultato prospettato dalle leggi originarie. Una risposta su questo punto da parte del Governo sarebbe sicuramente utile.

Rinviando all'esame dell'articolato l'illustrazione degli emendamenti che ho presentato ed il parere su quelli presentati dai colleghi, con queste valutazioni raccomando all'Aula il voto favorevole sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Agnelli Arduino. Ne ha facoltà.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, colleghi senatori, mi associo al relatore nel raccomandare la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame, ritenendo valide le ragioni addotte a sostegno di una nostra approfondita valutazione sulla congruità dei termini che sono stati proposti. In questo senso so che, per quel che riguarda una delle disposizioni previste, è stato presentato da alcuni colleghi un emendamento rivolto ad estendere al 1990 la validità delle disposizioni relative alla zona franca di Gorizia e alle altre aree a cui il provvedimento ora viene esteso.

So che il Governo intende far suo questo emendamento; personalmente ritengo che il termine più congruo sia proprio questo, tanto più se cerchiamo di comprendere quali sono le ragioni alla base del provvedimento ed il tempo necessario ad avviare determinati investimenti, che nel giro di un anno non sarebbero possibili.

Per queste ragioni mi permetto di perorare la causa della suddetta estensione al 1990 e mi permetto di sottolineare quanto ho già avuto modo di

sottolineare in sede di Commissione, cioè che l'estensione di questi provvedimenti alla provincia di Trieste e ai comuni della provincia di Udine (previsti dall'accordo di Udine) rappresenta quella razionalizzazione che da più parti è stata richiesta, oltre che l'appagamento di esigenze fatte valere, per esempio, dalla popolazione di Trieste, da oltre trent'anni, per ovvie ragioni di identità con la situazione già disciplinata. Non parliamo poi della situazione che si è venuta a verificare in provincia di Trieste, delle gravi difficoltà dei distributori di benzina che sono stati letteralmente falcidiati dalla concorrenza d'oltre confine. Essi sono ridotti oggi a sole 85 unità, versano in gravi condizioni e quindi non vedono altro sostegno alla loro attività che il provvedimento al nostro esame. Oltretutto esso, data la fuga di clienti italiani oltre il confine, non danneggia in alcun modo il fisco, che finirà anzi per trarne qualche vantaggio.

Mi risulta infine che il Governo intende proporre alcuni emendamenti allo scopo di chiarire quali sono i soggetti cui verrà devoluta la gestione effettiva del provvedimento. Invito pertanto i colleghi a votare in favore di questo emendamento che tende a migliorare il provvedimento e a renderlo più efficace.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta il Governo propone un decreto onnicomprensivo, che investe campi e problematiche diverse e accorpa un gran numero di materie eterogenee. Come ricordava il relatore Murmura, in questo decreto c'è di tutto. Esso contiene norme dirette a sanare situazioni certo di necessità e di urgenza, ma provocate unicamente dall'inerzia dei Governi che via via si sono succeduti. In esso ci sono le materie più disparate: si tratta di una sorta di diligenza sgangherata attorno alla quale si continua a fare ressa e sulla quale tutti si affannano a salire per tema di restare a piedi.

Questo spettacolo ormai dura da anni. All'inizio della IX legislatura e precisamente il 28 dicembre 1983, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, emanò un decreto con il quale venivano prorogati taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983. Nel primo articolo di quel provvedimento si affermava espressamente che le proroghe e le discipline sostitutive, qualora se ne fosse appalesata la necessità, sarebbero state proposte alle Camere, con disegno di legge di iniziativa governativa, almeno 45 giorni prima della scadenza. Bene, si trattava di un impegno preciso, precettistico, ma non è stato onorato. Il Governo presieduto dall'onorevole Goria, infatti, ha ignorato quell'impegno, ha fatto finta di nulla e con disinvoltura a dir poco sorprendente ha varato il decreto-legge di cui ci stiamo occupando. E come se non bastasse, non si è limitato a riproporre lo stesso decreto di proroga, ma è andato oltre: ha provveduto ad ampliarlo, a dilatarlo e a gonfiarlo a dismisura.

Onorevoli colleghi, certamente ricorderete che la nostra parte politica, per evitare che si producesse un vuoto legislativo, ha espresso parere favorevole per quanto riguarda i presupposti di costituzionalità. Oggi però che siamo chiamati a valutare il decreto-legge nel merito, esprimiamo un dissenso chiaro e netto, senza equivoco alcuno. Il ministro Mattarella, intervenendo nella discussione che si è sviluppata in seno alla Commissione affari costituzionali, ha cercato – si fa per dire – di difendere la scelta del

Governo, sia pure con evidente imbarazzo, sostenendo a mezza bocca che la proroga dei termini rappresenta di per sè un elemento unificante di omogeneità. Al ministro Mattarella abbiamo fatto notare, e qui lo ribadisco, che la sua è una tesi a dir poco peregrina e discutibile, fondata solo ed esclusivamente su un artificio giuridico.

Signori del Governo, non possiamo approvare la vostra condotta politica. Con una legislazione improvvisata rinviate *sine die* la soluzione dei problemi che rischiano così di aggravarsi, di acuirsi e di esasperarsi. Noi affermiamo allora che è giunto il momento di smettere di varare provvedimenti tampone e di fare puntualmente ricorso alle proroghe. Con il decreto-legge in esame elevate l'istituto della proroga ad un ruolo che non può e non deve appartenergli; così voi cercate, in modo surrettizio, di rendere stabile ciò che il legislatore ha ritenuto dovesse essere invece precario e provvisorio.

Alcuni dei termini richiamati in questo decreto sono stati prorogati più volte; altri ancora vengono prorogati ormai da oltre 20 anni – pensate, da oltre 20 anni – per l'esattezza da 23 anni, come è il caso dei termini previsti nell'articolo 9 con riguardo alla semplificazione e alla accelerazione delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici.

Ma possibile che una materia delicata come quella delle procedure espropriative – tanto per fare un esempio – possa essere regolata con decreto- legge? Il Governo Goria e quelli che l'hanno preceduto hanno avuto tutto il tempo per approntare una legge ordinaria. Così non hanno fatto e non per dimenticanza, ma perchè manca la volontà politica di affrontare e risolvere questi problemi. La conseguenza di ciò è che i comuni, in assenza di una legge sul regime dei suoli, sono costretti ad operare nella inderminatezza, nella confusione e fra tante difficoltà per cui rischiano la paralisi.

E che dire dell'articolo 13, con il quale, di fatto, si prorogano fino al 31 dicembre 1989 le disposizioni riguardanti il silenzio-assenso in ordine alle domande di concessione edilizia? Per quanto riguarda l'istituto del silenzio-assenso, abbiamo già in altre occasioni esplicitato la nostra posizione: noi riteniamo che dietro questo istituto vi siano grosse implicazioni di carattere politico. Sia chiaro, però, che noi non intendiamo dare tutela o, peggio ancora, protezione e copertura agli enti locali inadempienti, che vengono meno al loro dovere di intervenire con efficacia e tempestività nel fornire risposte giuste alle domande dei cittadini. Al tempo stesso, non siamo però favorevoli a soluzioni che di fatto portano alla non responsabilizzazione degli amministratori locali. È questa, onorevoli colleghi, una materia importante, che concerne il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, una materia che non può essere affrontata con soluzioni rabberciate, pasticciate, ma per la quale occorre una legislazione moderna e chiara.

Un'ultima considerazione e concludo. Perchè il Governo si rifiuta di disciplinare questa materia così complessa con leggi ordinarie? Perchè sceglie puntualmente la scorciatoia della decretazione d'urgenza? La verità è una sola, onorevoli colleghi: il Governo non ha la forza di uscire da questo ginepraio, dimostrando così tutta la sua incapacità e la sua inefficienza. Con questo decreto voi chiedete una nuova, ulteriore proroga della proroga precedente. Voi intendete perpetuare un modo di agire che di fatto espropria il Parlamento delle sue funzioni e della sua potestà legislativa. Ma così non è possibile, non è consentito continuare. Il Parlamento non può subire affronti

così gravi; le sue prerogative non possono e non debbono essere calpestate.

Per queste ragioni e con queste valutazioni, noi esprimiamo sin d'ora il nostro voto contrario alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, anche in considerazione degli impegni dell'Assemblea, credo di potermi rimettere per la replica alle dichiarazioni già rese.

È indiscutibile che il provvedimento sottoposto al nostro esame proponga numerose proroghe. Va detto però, come ho sottolineato anche nella relazione introduttiva, che queste nascono dalle difficoltà dell'attività legislativa. Credo, comunque, che, nonostante tutto questo, in considerazione del fatto che si tratta di opere pubbliche, di benefici a favore delle comunità locali, di obblighi precisi che fanno carico allo Stato, il provvedimento meriti il consenso del Parlamento, sia pure con alcune integrazioni e modificazioni che dall'esame degli articoli potranno nascere.

Con l'espressione di queste valutazioni di rinnovato consenso al provvedimento, chiedo all'Assemblea un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge al nostro esame, come è stato giustamente rilevato, riguarda materie diverse. Devo ringraziare il relatore per la puntualità della sua esposizione, che consente al Governo di non aggiungere ulteriori considerazioni circa il contenuto del provvedimento stesso. Comunque, è opportuno che il Governo faccia solamente una considerazione rispetto ad un'obiezione che è stata sollevata non soltanto in questa sede, ma anche in Commissione.

Il Governo ha emanato il decreto-legge al nostro esame pur sapendo che conteneva disposizioni varie, afferenti la competenza di diverse amministrazioni non soltanto affinchè si provvedesse su tali materie con un unico provvedimento, ma – sebbene consapevole che ciò non avrebbe conferito unitarietà sostanziale al provvedimento stesso – nella convinzione che peraltro la scadenza dei termini – comuni ad una piccola porzione del nostro ordinamento vigente – conferisse a tale provvedimento una caratteristica tale da poterlo considerare in modo unitario da parte del Governo e del Parlamento. In questo modo si è voluto evidenziare non una stabilità di tali proroghe, un intendimento quindi di rinnovarle sostanzialmente *sine die*, ma la precarietà di questo pacchetto di norme di proroga e di mantenimento di proroghe precedenti.

Inoltre, il Governo deve fornire un'assicurazione rispetto a quanto ha chiesto il relatore a proposito della congruità dei termini indicati per le singole proroghe. Sono dell'avviso che quelle indicate siano sufficienti per riportare a normalità i singoli settori. Peraltro talune proroghe sono state corrette da alcuni emendamenti che rendono per alcune di esse più adeguati i termini di proroga rispetto alla possibilità di condurre a normalità la disciplina del settore.

Nel complesso il Governo, ringraziando ancora una volta il relatore, può assicurare al Senato che con tale decreto-legge non intende procedere ad una serie di proroghe *sine die* ma al contrario intende provvedere, nell'ambito del termine previsto, a ricondurre a normalità la disciplina dei singoli settori.

Pertanto, invito l'Assemblea ad esprimere voto favorevole sul decreto-legge al suo esame nella convinzione che l'approvazione di alcuni emendamenti presentati a tale provvedimento può contribuire a renderlo più funzionale.

PRESIDENTE. Invito preliminarmente il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

ULIANICH, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, non si oppone al loro ulteriore *iter*, per quanto di propria competenza, salvo che per gli emendamenti 4.0.1, 18.1, 18.2 e 18.3, per i quali il parere è di segno contrario in quanto non viene offerta alcuna sostanziale copertura finanziaria per i maggiori oneri ivi previsti. Si segnala in particolare, in relazione agli emendamenti all'articolo 18, la impossibilità di incrementare di 100 miliardi l'utilizzazione dell'accantonamento di fondo globale relativo alla legge n. 46, già utilizzato per i 100 miliardi di cui al testo del decreto, dal momento che lo stanziamento è appunto pari a 100 miliardi per il 1987.

Quanto poi all'emendamento 21.0.1, del Governo, la Commissione fa osservare che dovrebbe essere lo stesso Governo a chiarire se dalla disposizione derivano minori entrate: in tale ultimo caso è necessario che lo stesso Governo chiarisca l'incidenza di tali entrate sull'equilibrio del bilancio in corso di formazione ed i correlativi mezzi di copertura».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge

30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Art. 3.

1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da società in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.

2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti servizi, è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.

Art. 4.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1989».

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per

annui seicento miliardi da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici.

2. L'ammortamento dei mutui a tal fine concessi viene posto a carico del bilancio dello Stato».

4.0.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, nonostante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, insisto per la votazione di questo emendamento.

Mi sembra assurdo stabilire per gli enti locali l'obbligo di adeguarsi entro un anno alle norme in materia di prevenzione incendi per gli edifici di proprietà demaniale e poi non stabilire con quali mezzi gli enti locali debbano farvi fronte.

Ritengo questo uno dei tanti sistemi attraverso cui il legislatore criminalizza le amministrazioni e gli amministratori locali. Se alla Commissione bilancio, che, a mio avviso, non ha comunque un diritto di veto, non piace il secondo comma dell'articolo aggiuntivo proposto con questo emendamento, cioè l'ammortamento dei mutui posto a carico del bilancio dello Stato, sono disponibile a limitare tale articolo aggiuntivo da me proposto al solo primo comma. Dichiarando che, come sappiamo tutti, l'ammortamento dei mutui è posto a carico del bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente sulla finanza locale, ritiro quanto proposto al secondo comma dell'articolo aggiuntivo, conservando però – lo ribadisco – il primo comma, in modo che i comuni e le province siano messi in grado di provvedere all'esecuzione delle opere di adeguamento; altrimenti, diamo in pasto all'autorità giudiziaria ordinaria gli amministratori locali della nostra Repubblica. Se alcuni vengono meno ai loro doveri istituzionali di trasparenza, la gran parte, invece, merita la solidarietà del Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, a seguito del ritiro del secondo comma dell'emendamento 4.0.1, il Governo dichiara di rimettersi all'Assemblea.

DELL'OSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 5ª Commissione aveva espresso parere contrario in quanto, come già detto, si autorizzavano mutui al di là del limite complessivo attualmente stabilito con legge per la Cassa depositi e prestiti.

Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo proposto riguarda appunto l'individuazione della copertura finanziaria dell'ammortamento. Poichè

questo comma è stato ritirato dal relatore, la Commissione bilancio non può che dichiararsi favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 5.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1.* Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1988.

2. Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione della istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 5.1, dopo la parola: «istanza» *inserire le seguenti*: «, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1985, n. 95,».

5.1/1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 del capoverso con il seguente:

«2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

5.1 GUZZETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI. Signor Presidente, l'emendamento 5.1, utilizzando l'ulteriore rinvio del termine per l'integrazione della documentazione, è volto a consentire anche a coloro che non hanno presentato queste domande di mettersi in regola.

Ritengo che sia una misura di giustizia.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, in realtà, con l'emendamento 5.1 viene introdotta una riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio.

Pertanto, nel caso in cui l'Aula voglia accoglierlo, dovremmo comunque necessariamente introdurre il subemendamento che abbiamo presentato perchè l'istanza sia corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1985, n. 95.

Sostanzialmente, se non si accettasse il subemendamento 5.1/1 del Governo, l'emendamento 5.1 non permetterebbe lo scadenzario che abbiamo previsto anche negli articoli successivi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sia sull'emendamento che sul subemendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Guzzetti, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. È altresì prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle "Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983, concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere", e successive modificazioni».

5.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Art. 6.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1*. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1989, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1992».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 7.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1988.

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementato del 70 per cento.

3. Il territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si identifica con la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1988, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contingenti sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1988» *con le altre*: «fino all'entrata in vigore della legge di riordino».

7.2 MICOLINI, BATTELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1988» *con le altre*: «31 dicembre 1990».

7.1 MICOLINI, BATTELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia».

7.3 LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 1988» con le altre: «31 dicembre 1990».

7.4 MICOLINI, BATTELLO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma».

7.5 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MICOLINI. Signor Presidente, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4 si illustrano da sè.

MURMURA, *relatore*.Signor Presidente, gli emendamenti 7.3 e 7.5 si illustrano da sè. Sugli altri emendamenti presentati esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, sarò brevissimo. Dichiaro il voto favorevole da parte del mio Gruppo, atteso che il termine del 31 dicembre 1988 è manifestamente assai limitato. Appare quindi opportuno stabilirlo sino all'entrata in vigore della legge che riordinerà definitivamente il regime agevolato.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiararmi favorevole a questa modifica del testo nel senso da noi auspicato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Micolini e Battello.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 7.1.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Micolini e Battello.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Avverto che il testo degli articoli da 8 a 10 del decreto-legge è il seguente:

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera *c*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 10.

1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 11.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. – Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi

riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato».

11.1 BELLAFIORE, VISCONTI, SCIVOLETTO, GAMBINO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BELLAFIORE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento si riferisce alla seguente situazione. Subito dopo il terremoto del Belice, i terremotati hanno avuto assegnato da parte dello Stato un ricovero di circa 24 metri quadri per famiglia, ricovero che doveva comprendere la camera da letto, la camera da pranzo ed i servizi, nonchè la sistemazione degli attrezzi agricoli (si tratta di paesi prevalentemente agricoli). Alcuni di questi contadini che hanno avuto assegnato un ricovero, per organizzarsi la sopravvivenza hanno costruito qualche piccolo manufatto, poco più largo di un canile – di questo si tratta – con materiale precario per poter sistemare un po' di derrate agricole all'interno e poter lavorare con un minimo di tranquillità.

Precedentemente le leggi n. 536 del 1981 e n. 462 del 1984 avevano disciplinato tale materia, ma non avevano accennato ai ricoveri «comunque realizzati». In questi giorni l'intendenza di finanza ha ritenuto, in mancanza di una casistica precisa che considerava anche i ricoveri comunque realizzati alla stessa stregua di quelli costruiti dallo Stato, di ingiungere il pagamento di 300.000-400.000 lire per l'utilizzo di questi ricoveri di pochi metri quadri. I terremotati del Belice si sono rivolti con un accorato appello anche al Presidente della Repubblica. Ritengo pertanto opportuno, dal momento che l'articolo 11 riguarda proroghe di normativa relativa al Belice, aggiungere tale previsione per cercare di chiudere questa vicenda penosa; è veramente scandaloso che si vada a perseguire dopo 20 anni chi ha cercato di organizzare la propria sopravvivenza.

Pertanto, a nome dei terremotati e del Gruppo comunista, invito il Senato ad accogliere l'emendamento 11.1, chiudendo così una vicenda penosa.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Ritengo, signor Presidente, che non vi siano elementi per esprimere un parere contrario sull'emendamento 11.1. Sono del tutto favorevole perchè penso sia una misura equa, urgente ed indispensabile.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Bellafiore e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è il seguente:

Art. 12.

1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo articolo 18 per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonchè gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1° gennaio 1990.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 13.

1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 31 dicembre 1987, previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento;

Al comma 1, premettere le parole: «Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale».

13.1 GUZZETTI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GUZZETTI. L'emendamento, signor Presidente, si illustra da sè; esso tende a distinguere tra i comuni che hanno e quelli che non hanno piani regolatori vigenti, al fine di non premiare gli inadempienti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Anche il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Guzzetti.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 14 a 17 del decreto-legge è il seguente:

Art. 14.

1. Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, è prorogato di cinque anni.

2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già prorogato dall'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 15.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1, in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.

Art. 17.

1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 18.

1. È autorizzata la concessione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di un contributo speciale di lire 100 miliardi nell'anno 1987 a favore della regione Calabria per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. La regione provvede all'individuazione degli interventi ed alla conseguente ripartizione delle somme, d'intesa con gli enti locali interessati.

2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonchè di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come integrato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, a valere sulle disponibilità finanziarie delle leggi stesse.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È autorizzata la concessione a favore della regione Calabria di un contributo speciale di lire 100 miliardi nell'anno 1988 per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

1-*bis*. L'onere farà carico sul fondo per la protezione civile che è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1988.

1-*ter*. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi».

18.4 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «100 miliardi» *con le altre*: «150 miliardi».

18.1 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «a valere sulle disponibilità finanziarie delle leggi stesse» *con le altre*: «per la cui concessione è autorizzata la spesa complessiva di 50 miliardi di lire, ad integrazione anche del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590».

18.2 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1, pari a lire 100 miliardi» *con le altre*: «dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 200 miliardi».

18.3 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Con l'emendamento 18.4 si tenta una migliore definizione della previsione già operata dal decreto-legge con una individuazione non della copertura, che rimane quella già prevista, ma della imputazione della spesa; si tenta peraltro una migliore definizione del modo di intervento previsto nel decreto-legge.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Il problema posto dall'emendamento presentato dal Governo deve trovare, a mio avviso, un chiarimento. Non capisco da dove vengono prelevati i 100 miliardi.

Infatti, se essi vengono prelevati dal fondo per la ricerca scientifica, il discorso è di un tipo; se invece non fanno carico a questo fondo, allora posso ritirare alcuni dei miei emendamenti, mantenendo in ogni caso il 18.2, cioè quello che va a favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e alberghiere e della pesca.

Vorrei avere questo chiarimento prima di esprimere un parere.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. L'emendamento presentato dal Governo mantiene inalterato il terzo comma dell'articolo 18, che prevede che l'onere di cui al primo punto dell'articolo stesso gravi, così come già previsto, sul capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, a cui appunto faceva riferimento il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, in seguito a queste dichiarazioni del Ministro, ritiro gli emendamenti 18.1 e 18.3. Mantengo l'emendamento 18.2 e mi dichiaro favorevole all'emendamento 18.4, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.4.

BENASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENASSI. Signor Presidente, è necessario a questo punto chiarire se il finanziamento rimane, come previsto dall'emendamento 18.3, a carico della legge n. 46; in questo caso manifestiamo la nostra contrarietà. Infatti è sorprendente, direi anche preoccupante, la proposta avanzata dal Governo con l'emendamento 18.3, in quanto si va ad utilizzare un accantonamento di cifre che riguardano la ricerca e l'innovazione tecnologica, che si doveva utilizzare in altre occasioni.

Abbiamo affermato in questa Aula che esiste un vuoto legislativo e finanziario relativo agli aiuti alla piccola e media impresa e all'artigianato. Abbiamo approvato in questa Aula nell'ottobre scorso una legge importante, la legge n. 399, per aiuti all'innovazione per le piccole e medie imprese e per l'artigianato. In quella legge è stato stanziato un finanziamento ridicolo, di soli 60 miliardi, perchè si è detto che non vi erano fondi disponibili. Scopriremo adesso che invece vi è stato un accantonamento proprio sulla legge n. 46 dalla quale si estraggono addirittura 100-200 miliardi; è questo un fatto assolutamente sorprendente e preoccupante.

Noi sappiamo – lo hanno detto la Confindustria e la CONFAPI nell'incontro di alcuni giorni fa – che ci sono 6.000 domande di piccole e medie imprese che richiedono sovvenzioni per l'innovazione in base alla legge n. 399, e solo un terzo, non di più, possono essere accolte per mancanza di finanziamenti. Di fronte a questa richiesta della piccola impresa

italiana, in base alla nuova legge, si dice di no, e poi scopriamo che ci sono fondi accantonati che vanno in altre direzioni.

Il mio Gruppo è d'accordo a finanziare spese per quanto riguarda i danni prodotti dal terremoto in Calabria e siamo anche favorevoli ad aumentare questa somma. Diciamo però un no fermo, un no anche di protesta, a questo emendamento, perchè si tratta di una offesa alle esigenze della piccola industria italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Invito il Ministro per i rapporti con il Parlamento a pronunciarsi sull'emendamento 18.2.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo, atteso il parere contrario della Commissione bilancio, invita il relatore a considerare la possibilità di ritirare l'emendamento 18.2.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 18.2?

MURMURA, *relatore*. Mantengo il mio emendamento.

DELL'OSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, vorrei confermare il parere contrario già espresso dalla 5ª Commissione all'emendamento 18.2 in quanto per esso non è prevista alcuna sostanziale copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 19 a 21 del decreto-legge è il seguente:

Art. 19.

1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonchè del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 e del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa graverà sul capitolo 1095

dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 20.

1. Per consentire ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in lire 180 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 160 miliardi per il 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annui, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21:

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. L'esenzione fiscale prevista dagli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, come modificati dall'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31

dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli».

21.0.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

MEZZAPESA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè, essendo la materia abbastanza comprensibile.

Vorrei soltanto dare una risposta all'interrogativo che si è posta la Commissione bilancio; ad avviso del Governo, non ci sono problemi di copertura, trattandosi di minori entrate già consolidate, che per questo non erano state previste nella impostazione del bilancio 1988.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 22 del decreto-legge è il seguente:

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico».

È approvato.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 753

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego».

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, la 1ª Commissione ha ieri nuovamente e lungamente esaminato il disegno di legge n. 753, recante la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, concernente l'inquadramento del personale nella nona qualifica funzionale.

Sono stati presentati alcuni emendamenti, che riguardano vari aspetti: un primo emendamento, presentato dal senatore De Cinque, concerne l'ampliamento del numero di coloro che possono accedere alla nona qualifica funzionale; un secondo gruppo di emendamenti, presentato dai senatori Maffioletti, Guzzetti, Pontone e da altri senatori, concerne i tecnici professionali; un altro emendamento, infine, sulla situazione di coloro che fanno parte delle categorie ad esaurimento.

Per questi motivi, la 1ª Commissione ha ritenuto indispensabile un ulteriore approfondimento della materia, anche al fine, rilevato dal Governo, di valutare quali parti attengano alla legge e quali invece attengano agli accordi collettivi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego, nonchè per una serie di implicazioni che dall'approvazione o dalla reiezione di questi emendamenti sarebbero potute insorgere.

Sono, perciò, costretto a chiedere all'Aula, in virtù di questa valutazione della Commissione, un rinvio dell'esame del disegno di legge n. 753.

PRESIDENTE. Poichè la proposta del senatore Murmura configura una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, invito il Governo a pronunciarsi su tale proposta.

SANTUZ, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Murmura.

È approvata.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari provvederà a determinare la data della discussione in Assemblea del disegno di legge n. 753.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483), d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757), d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» (766), d'iniziativa del senatore Pollice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 748, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella precedente seduta, dopo l'approvazione dei primi tre articoli del provvedimento, è iniziato l'esame degli emendamenti all'articolo 4. Il senatore Corleone ha illustrato tutti gli emendamenti da lui presentati a tale articolo.

Avverto che verso le ore 12 sospenderò la seduta per dar tempo ai Gruppi parlamentari di esaminare gli aspetti della crisi. Abbiamo quindi un'ora per avviare il dibattito, durante la quale interverrà anche l'atto rituale della consegna delle dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio, dopo il discorso reso alla Camera dei deputati.

Ricordo che l'articolo 4 è il seguente:

Art. 4.

(*Competenza e termini*)

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazio-

ne o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado in cui il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'azione per danno patrimoniale e non patrimoniale subita da una parte va proposta allo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio, quando il danno deriva da colpa grave o da diniego di giustizia del magistrato».

4.18 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Competenza e termini per l'azione)

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme sulla competenza per valore.

2. L'azione è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, dalla data di esaurimento della fase o del grado, e comunque entro il termine di tre anni dalla data del fatto se in questo termine la fase o il grado non si è ancora concluso».

4.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'azione civile fuori dei casi in cui sia esercitata nel procedimento penale deve essere proposta nei confronti del magistrato nella sede giudiziaria capoluogo di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui il magistrato stesso esercita le sue funzioni e ad esso contermine, stabilito mediante sorteggio ogni tre anni, in modo che sia evitata la reciprocità della competenza tra distretti diversi. La designazione è fatta a cura del Consiglio superiore della magistratura e stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* un anno prima del triennio cui si riferisce. In mancanza di tempestiva determinazione si

applicano le regole usuali sulla competenza. In ogni caso l'azione può essere proposta avanti al giudice del luogo in cui il magistrato abbia l'effettiva residenza, ove questo sia fuori del distretto in cui egli esercita le sue funzioni. Il mutamento della competenza per territorio, determinato dall'avvicendamento come sopra previsto, non incide sulla prosecuzione dei processi pendenti in ogni loro fase».

4.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «contro lo Stato».

4.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'azione non è proponibile finchè il magistrato sia investito del procedimento nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del danneggiato. Tale divieto non sussiste quando il diritto della parte sia stato leso per l'omissione o il ritardo di un atto che la legge stabilisce debba essere compiuto entro un termine certo e, questo decorso, la parte abbia proposto istanza per l'adempimento e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla proposizione dell'istanza».

4.20 (*) CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

(*) Già comma 3 dell'emendamento 2.12.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda deve essere proposta entro due anni dal momento in cui si è verificato il fatto che ha cagionato il danno».

4.6 FILETTI, MISSERVILLE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni».

4.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda non può essere proposta prima che siano scaduti i termini stabiliti per i mezzi di impugnazione ordinari ovvero, se questi non sono previsti, prima che sia esaurito il grado di giudizio nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno».

4.19 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda non può essere proposta prima che siano scaduti i termini per i mezzi di impugnazione ordinari, ovvero, se questi non sono previsti, prima che siano esauriti la fase o il grado del giudizio nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta entro due anni».

4.7 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» *con le altre:* «quando è esaurito il grado del giudizio nell'ambito del quale».

4.3 ONORATO, RIVA

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» *con le altre*: «quando è esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale».

4.1 BATTELLO, MACIS, SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» *con le altre:* «quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale».

4.2 COVI

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» *con le altre:* «quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale».

4.8 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, sopprimere le parole: «a pena di decadenza».

4.9 FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere il comma 3.

4.5 ACONE, CASOLI

Sopprimere il comma 3.

4.10 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 3, sostituire la parola: «tre» *con l'altra:* «due».

4.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado» *con le altre:* «dalla data del fatto dannoso se in tale termine non si è concluso il grado del giudizio».

4.4 ONORATO, RIVA

Al comma 3, sostituire le parole: «conclusa la fase o il grado» *con le altre:* «concluso il grado».

4.11 FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere il comma 4.

4.17 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Ricordo che l'emendamento 4.18 è stato dichiarato decaduto.

Invito i presentatori a completare l'illustrazione degli emendamenti.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò brevissimo anche per smentire i gratuiti addebiti di ostruzionismo formulati da taluno nei confronti del Gruppo che ho l'onore di rappresentare. La mia parte politica ha volontà e interesse ad accelerare l'*iter* del testo legislativo al nostro esame, trattandosi di delicata materia la cui disciplina ci viene demandata dalla volontà popolare espressa con un *referendum*.

Venendo al merito degli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 da noi presentati all'articolo 4, mi preme sottolineare che non può dilatarsi per lunghissimo tempo o *sine die* il termine per proporre l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato. È per tale ragione che il mio Gruppo ritiene più conferente stabilire un termine di due anni, che decorra dal dì dell'avveramento del fatto che ha cagionato il danno indipendentemente dalle vicende processuali del giudizio in cui tale fatto si è verificato. Attendere che siano esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o altri rimedi procedurali equivale a rinviare a tempo lungo ed indeterminato la proposizione della domanda di risarcimento dei danni. È ovvio peraltro che, ove necessario, l'*iter* processuale può essere sospeso in relazione alle norme procedurali vigenti: ciò nel caso in cui il procedimento giudiziario, nel quale sia avvenuto il fatto produttivo del danno, possa incidere nel suo prosieguo sull'istruzione o sulla definizione del processo di risarcimento del danno promosso dal cittadino che si ritiene ingiustamente danneggiato per casi di dolo, colpa grave o denegata giustizia commessi dal giudice.

In subordine e per semplificare l'*iter* del procedimento per il risarcimento del danno, si ritiene opportuno ancorare il termine di decadenza all'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

Conseguente a tutto quanto testè espresso è la proposta di soppressione del comma terzo dell'articolo 4. Subordinatamente, su tale punto, ci sembra meglio articolata la previsione di ammettere l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno non entro un termine correlato alla conclusione di una fase del processo, bensì entro quello riferito alla conclusione del grado in cui il fatto dannoso si è verificato.

* ONORATO. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 4.3 e 4.4 da me presentati insieme al senatore Riva. Sarò brevissimo perchè mi ricollego all'illustrazione degli emendamenti del senatore Filetti.

Con gli emendamenti da noi presentati, che sono analoghi a quelli proposti dal collega repubblicano e dai colleghi comunisti, si tratta di garantire che l'azione di responsabilità, sia contro lo Stato sia quindi in sede di rivalsa, venga attivata soltanto dopo che il magistrato si è spogliato del processo. Può accadere infatti che, esaurita una fase processuale, quello stesso magistrato non si sia ancora spogliato del processo: la liberazione del magistrato dal processo, per così dire, avviene soltanto con il passaggio di grado. Faccio solo l'esempio del pretore che emette un decreto di citazione a giudizio, del pubblico ministero che ugualmente cita a giudizio l'imputato oppure di un pretore civile che ha emesso un provvedimento cautelare. Sono tutti provvedimenti, per i quali non è prevista impugnazione, che, nel caso in cui fosse approvato il testo approvato dalla Camera, consentirebbero l'attivazione della azione di responsabilità mentre quegli stessi magistrati – cioè il pretore penale che ha emesso il decreto di citazione in giudizio, o il pretore civile che ha emesso il provvedimento cautelare – sono ancora titolari del processo, perchè dovranno giudicare in sede di giudizio penale, oppure perchè saranno pubblico ministero in udienza presso il tribunale o giudice nel processo di merito. Credo che a questo emendamento probabilmente sia il relatore che il Ministro possano, come mi auguro, acconsentire.

BATTELLO. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente l'emendamento 4.1, la cui auspicata approvazione si affianca a quella di altri emendamenti di segno contenutisticamente identico.

Il problema è quello di evitare che ci sia un processo sul processo, come si dice usando un'espressione ellittica. Il processo fondato su un titolo di responsabilità civile non deve interferire – nei limiti del possibile, nei limiti del fisiologicamente possibile – con il processo all'interno del quale si assume essere sorto titolo di responsabilità. A questo fine, mentre è opportuno che sia mantenuta l'espressione «grado», non è opportuno, invece, che sia mantenuta l'espressione «fase», posto che può ben verificarsi che, pur essendo esaurita una fase, sia ancora presente all'interno del procedimento – sia come giudice, sia come membro di collegio, sia comunque come parte del processo – quel giudice che ha emesso il provvedimento di cui si discute. Questa è la ragione fondamentale che motiva la nostra proposta. Vi è poi anche una ragione di ordine sistematico, che enuncio molto brevemente. Mentre sono collaudate nella terminologia codicistica le espressioni «stato» e «grado» del giudizio, l'espressione «fase» è di mera dottrina. Per quel che mi risulta e se la mia ricognizione non è stata lacunosa dati i tempi, nel linguaggio codicistico non appare l'espressione «fase»; introducendola oggi per la prima volta, non soltanto si evocherebbero le diverse impostazioni esistenti in dottrina, ma – ripeto – si introdurrebbe nel linguaggio codicistico un'espressione che non ha alle spalle una tradizione consolidata e collaudata. È buona norma evitare, finchè è possibile, di modificare una sistematica terminologica già collaudata, soprattutto se si agisce non nella decodificazione, ma nella codificazione.

Per questi motivi, raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento.

COVI. Signor Presidente, il mio emendamento 4.2 è sostanzialmente analogo a quelli presentati dai senatori Onorato, Battello e Filetti.

Agli argomenti che sono stati portati negli interventi dei colleghi che ho testè menzionato, voglio aggiungere quelli che mi derivano dalla mia esperienza di civilista. Mantenere i termini: «fase» e «grado» sarebbe particolarmente inopportuno rispetto, per esempio, alle procedure di sequestro conservativo e di sequestro giudiziario, nella fase antecedente l'inizio del giudice di merito, perchè è lo stesso giudice che ha concesso il sequestro che partecipa al giudizio di convalida e di merito, per il che è necessario eliminare il riferimento alla «fase».

Inoltre, c'è anche la questione dei provvedimenti d'urgenza in pretura, anche se il successivo giudizio di merito è, nella maggior parte dei casi, attribuito al tribunale. Si potrebbe però verificare una contradditorietà di giudicati, perchè tali provvedimenti d'urgenza vengono assunti dal pretore *prima facie* sulla base di elementi che non sono vere e proprie prove. Si potrebbe ritenere che il provvedimento d'urgenza costituisca provvedimento che concreta la responsabilità del magistrato e poi, esaminati nel giudizio successivo in maniera più approfondita tali elementi, si potrebbe rilevare che il provvedimento d'urgenza era ampiamente giustificato. In sostanza, ritengo opportuno, anche con riferimento ai casi che si possono verificare in sede di giustizia civile, che sia abolito il termine «fase». L'articolo potrebbe invece contenere soltanto le parole: «grado del procedimento», in maniera tale che non si possano verificare questa confusione di giudicati e soprattutto quegli inconvenienti che sono stati appropriatamente illustrati dal senatore Battello.

ACONE. Signor Presidente, interverrò brevemente, oltre che per illustrare il mio emendamento, anche per parlare di quelli testè illustrati. Desidero far presente ai senatori Battello e Covi – pur rendendomi conto di una disarmonia – che noi abbiamo interpretato in Commissione il termine «fase» non in senso generale, ma limitatamente a quei casi in cui non è possibile ricorrere ad un mezzo di impugnazione perchè non previsto dall'ordinamento. In questo caso la preoccupazione espressa dal presidente Covi, relativamente al sequestro giudiziario conservativo, viene meno, perchè nell'ipotesi di sequestro vi è un giudizio di convalida e poi vi sono le impugnazioni normali.

Il vero problema – ma nessuno lo ha detto – è l'articolo 700 del codice di procedura civile. Infatti, con tale articolo viene previsto l'unico provvedimento cautelare civile che non precede un giudizio vero e proprio: il giudizio di merito è coordinato al procedimento cautelare solo ed unicamente con un termine per l'inizio dello stesso giudizio di merito. Solamente nel caso dell'articolo 700 può porsi, e realmente si pone, il problema di un provvedimento che non è seguito da una serie di mezzi di impugnazione. Tuttavia, è pur sempre vero che, quando il provvedimento d'urgenza è emanato nel corso del processo, si tratta quasi sempre di un provvedimento modificabile e revocabile, i cui effetti vengono assorbiti dal giudizio di merito; solo quando il provvedimento è espresso *ante causam* sorge questo piccolo problema.

Allora, onorevoli senatori, la scelta non è di tecnica giuridica; non abbiamo di fronte un problema tecnico giuridico ma di ordine politico. Occorre scegliere se si vuole consentire che abbia inizio un'azione di

responsabilità anche in questi casi, oppure se si vuole rinviare il giudizio di responsabilità (che poi peraltro è esercitato nei confronti dello Stato) al momento in cui siano esaurite le impugnazioni rispetto al provvedimento non cautelare ma di merito che ha concluso il giudizio, al quale è solo temporaneamente coordinato il provvedimento cautelare stesso. Quindi, il problema è se noi vogliamo o meno introdurre una di tali ipotesi.

Signor Presidente, ho sottolineato tale aspetto perchè questa ipotesi poi si stempera in un'altra valutazione. Noi in questo modo istituiamo un onere di riassunzione nel termine del giudizio di merito, onere che non è solamente a carico di colui che chiede il provvedimento d'urgenza ma anche di colui che lo subisce; se questi non riassume il giudizio di merito, per il principio che abbiamo inserito della posticipazione dell'azione di responsabilità rispetto ai mezzi di impugnazione, quest'ultima non potrà più essere esperita.

Mi limito a fare queste valutazioni unicamente per sottolineare che non si tratta di un errore ma di un problema che deve trovare la sua definizione nell'ambito della concezione del principio della posticipazione dell'azione di responsabilità rispetto ai mezzi di impugnazione.

E vengo quindi ad illustrare l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 4. Onorevoli colleghi, cosa abbiamo stabilito con il secondo comma dell'articolo 4? Abbiamo fissato un principio generale che, a mio avviso, è totalmente condivisibile perchè è uno dei tre pilastri su cui si fonda questo provvedimento. Abbiamo cioè stabilito in tesi generale che non è possibile introdurre una opzione tra il mezzo di impugnazione e l'azione di responsabilità. Abbiamo voluto negare che la parte possa scegliere di far passare il termine senza appellare la sentenza e proporre poi l'azione di responsabilità civile; si è invece reso obbligatorio l'esperimento del mezzo di impugnazione se non si vuole perdere l'azione di responsabilità.

Questo principio, ripeto, è di enorme portata poichè, per un verso, è di salvaguardia dell'ordinamento – e quindi proprio del sistema dei rimedi avverso i provvedimenti giurisdizionali – e, per altro verso, ci spinge, signor Ministro, ad una concezione più lata che noi dobbiamo avere di questa legislazione sulla responsabilità civile del giudice; essa va inquadrata nel famoso principio della riparazione del danno da errore giudiziario o in quel principio ancora più ampio della riparazione del danno per cattivo funzionamento della giustizia.

Trovo confema di questa opinione, che credo sia anche quella della maggioranza della Commissione, in un recente scritto del professor Mauro Cappelletti, che ho avuto la possibilità di leggere proprio in questi giorni, laddove egli sostiene, condividendo l'opinione di Giovanni Pugliese (che aveva già scritto nel 1982 su questo tema), che «la responsabilità» – principio già introdotto nell'ordinamento tedesco – «dello Stato è esclusa nel caso che la parte danneggiata ometta intenzionalmente o per negligenza di far uso dei normali mezzi di impugnazione contro un sentenza ingiusta».

BATTELLO. È responsabilità da funzione, non da colpa, quella.

ACONE. L'ho detto prima, senatore Battello, forse le è sfuggito. Dicevo proprio che questo provvedimento è una parte di un ordinamento più ampio che dobbiamo costruire e che, accanto a questa normativa, pone in evidenza la responsabilità da errore giudiziario o da ingiusta detenzione e la

responsabilità ancora più ampia dello Stato per cattivo funzionamento della giustizia.

Quindi, il principio che abbiamo prescelto soffre di una deroga in questo terzo comma dell'articolo 4. Ci siamo infatti preoccupati in questo comma del caso in cui, nel giro di tre anni – se resterà questo termine – non si siano conclusi il grado o la fase del processo in cui il fatto si è verificato. Abbiamo detto che in questo caso non possiamo aspettare e che dobbiamo dare la possibilità di proporre l'azione di responsabilità.

Già in Commissione ho manifestato forti perplessità sulla coerenza di questa disposizione, contenuta nel comma terzo dell'articolo 4, con il principio generale della posticipazione dell'azione di responsabilità civile rispetto ai mezzi di impugnazione, perchè indubbiamente si introduce una rilevante eccezione a questo principio.

Mi rendo conto delle esigenze che sono alla base di questa deroga contenuta nel terzo comma; vi sono esigenze di giustizia sostanziale che fanno sì che si possa ad un certo punto dare inizio a tale azione di responsabilità civile del magistrato. Tuttavia, mi rendo conto: anche di un'altra conseguenza la sovrapposizione che potremmo così istituire tra l'azione di responsabilità civile e il processo in corso, civile o penale che sia. Allora mi domando se non si debba ricercare altrove il mezzo per potere accelerare questo grado e questa fase, piuttosto che introdurre una eccezione ad un principio generale che a mio avviso non solo è condivisibile, ma è seguito da altri ordinamenti i quali si sono posti lo stesso problema che ci stiamo ponendo noi in Italia.

Ecco perchè ho mantenuto questo emendamento – anche se mi rendo conto che ormai c'è una volontà generalizzata in senso contrario – come testimonianza del fatto che il problema esiste, che forse non lo abbiamo valutato nella sua dimensione reale e che sostanzialmente la norma in parola produce una disfunzione nel sistema abbastanza rilevante ed evidente. Mantengo pertanto il mio emendamento e chiedo che ci sia una riflessione ulteriore su questo punto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la discussione sull'articolo 4 ha dato luogo ad una serie di osservazioni tutte quante della maggiore pertinenza possibile alla materia trattata. Pertanto il relatore ancora una volta deve ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e che hanno contribuito singolarmente vuoi a confermarlo nelle sue opinioni, vuoi a rendergli evidenti e palesi i motivi per cui a queste opinioni occorreva apportare deroghe, modifiche ed eccezioni.

Comincio, signor Presidente, dall'emendamento 4.12, a firma dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers. Il parere del relatore è contrario perchè tale emendamento presuppone tutta una linea di pensiero che è stata coerentemente sostenuta e portata avanti dai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista, ma rispetto alla quale questo relatore ha già avuto modo di esprimersi in senso contrario.

Lo stesso deve essere detto per l'emendamento 4.14, sempre a firma dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers.

L'emendamento 4.13 propone la soppressione delle parole: «contro lo Stato». Di nuovo qui abbiamo la puntuale ed estremamente coerente – tengo

a significare all'Assemblea – riproduzione di un ordine di idee che è singolarmente diverso da quello che sul punto è fatto proprio dal disegno che sottoponiamo alla vostra attenzione; per tale ordine di idee evidentemente non occorre spendere altre parole per significare i motivi di un parere di segno contrario.

L'emendamento 4.20, dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, mi sembra che presenti notevoli attinenze a quello che costituisce probabilmente il problema principale che dobbiamo affrontare e risolvere nella discussione degli emendamenti proposti: se l'esperimento dei mezzi di impugnazione debba puramente e semplicemente rappresentare un termine per la proposizione dell'azione nei confronti dello Stato, o non piuttosto, come è nel sistema del disegno proposto, una condizione.

Sono contrario altresì all'emendamento 4.6 dei senatori Filetti e Misserville.

Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 4.15.

Veniamo ora all'emendamento 4.19, che costituisce – come dicevo poc'anzi – il centro focale della discussione in ordine a questo articolo. L'emendamento 4.19, dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, recita: «La domanda non può essere proposta prima che siano scaduti i termini stabiliti per i mezzi di impugnazione ordinari ovvero, se questi non sono previsti, prima che sia esaurito il grado di giudizio nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno», laddove nel disegno di legge sottoposto alla loro attenzione, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, si parla di effettivo esperimento dei mezzi di impugnazione. Il relatore si rende perfettamente conto che l'emendamento 4.19 dei colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista muove da un ordine di idee, da un principio generale degno della maggiore considerazione. Infatti, in questo modo, si finisce quasi col sancire un onere di proposizione di mezzo di impugnazione o di gravame per il soggetto che ha subito il comportamento, l'atto o il provvedimento che abbiano cagionato un danno ingiusto. Tale onere di proporre un mezzo di impugnazione si può evidentemente considerare estraneo a determinate linee fondamentali del sistema.

Altrettanto vero è però, signor Presidente, che a questo principio se ne contrappone un altro che entra con esso in risoluta collisione, cioè quello della necessità che l'azione di risarcimento del danno – promossa, secondo questo disegno di legge, nei confronti dello Stato – non abbia a diventare una sorta di surrogato, di succedaneo all'esperimento dei mezzi di impugnazione.

Il relatore, pur comprendendo la coerenza sistematico-interpretativa e la *ratio* di politica legislativa che stanno alla base dell'emendamento 4.19, è dell'opinione che debba essere conservato il sistema in forza del quale l'esperimento rappresenta il limite a partire dal quale si può esercitare l'azione di risarcimento. Questo principio mi sembra tale da superare ogni altra contraria considerazione. Quindi il parere sull'emendamento 4.19 è contrario anche perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione si era fatta carico di ipotizzare i casi in cui la proposizione di mezzi di impugnazione non venga effettivamente prevista e a tal fine si è dettata un'apposita disciplina. Questo vuol dire che le ragioni che stanno alla base dell'emendamento dei colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista sono state, sia pure in parte, prese in considerazione come frutto della discussione sviluppatasi in Commissione.

C'è poi l'emendamento 4.7, presentato dai colleghi Filetti e Misserville. Tale emendamento contenutisticamente viene ad affiancarsi a quello esaminato poc'anzi e pertanto le ragioni espresse e i motivi che hanno portato ad esprimere parere contrario a questo emendamento valgono per i colleghi del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale come per i colleghi dei cui emendamenti mi sono precedentemente occupato.

L'emendamento 4.3, presentato dai senatori Onorato e Riva, propone di sostituire alle parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» le altre: «quando è esaurito il grado del giudizio nell'ambito del quale». Il relatore ha ascoltato con la maggiore attenzione possibile tutte le osservazioni che sono state mosse sulla opportunità di circoscrivere l'esaurimento non alla fase o al grado, bensì semplicemente al grado. Si parte da considerazioni di carattere sistematico, dogmatico e di coerenza al linguaggio codicistico – che non conosce il termine «fase», posto che il nostro legislatore parla piuttosto di stato del procedimento anzichè di fase – e si arriva a considerazioni le quali però, per ciò che riguarda l'esperibilità dei mezzi di impugnazione, trovano una risposta pienamente risolutiva nel sistema.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quello che convince questo relatore ad accettare, per la parte che riguarda la soppressione del termine «fase» e la determinazione a «grado», l'emendamento dei senatori Onorato e Riva è piuttosto un ordine di idee che attiene proprio al principio fondamentale che informa questo disegno di legge. Può darsi che il magistrato il quale partecipi ad una fase non esaurisca con la fase in questione la propria partecipazione agli ulteriori gradi del procedimento. A questo punto si verrebbero a creare – come il collega Onorato giustamente metteva in evidenza con esemplificazioni quanto mai attente e sul piano penalistico e sul piano civilistico sul quale si è così lucidamente intrattenuto anche il presidente Covi – situazioni di fastidiosità, di impossibilità a procedere regolarmente nello svolgimento del procedimento; esse sono tali da consigliare in ogni caso la limitazione della norma al termine «grado».

Sono pertanto favorevole all'emendamento 4.3, vorrei però fare una proposta al senatore Onorato e gli sarei grato se la facesse propria accettando questo invito a presentare una modifica. Nel suo emendamento si parla di grado del giudizio laddove, nel testo della Commissione, si parla di grado del procedimento. Pare più opportuno parlare di procedimento, perchè il giudizio è solo una parte di quel complesso di atti che costituiscono il procedimento giudiziario. Nel linguaggio del legislatore il termine utilizzato per indicare la fase dibattimentale, che è un momento del procedimento, è «giudizio». Quindi il mio parere sull'emendamento 4.3 è favorevole con questa modifica. Esprimo anche parere favorevole sugli emendamenti 4.1, dei senatori Battello, Macis e Salvato, e 4.2, del senatore Covi, in cui la terminologia del disegno di legge presentato a questa Assemblea è conservata. In essi non si parla infatti di grado del giudizio, ma di grado del procedimento. La stessa cosa deve essere detta per l'emendamento 4.8, dei senatori Filetti e Misserville, che parla di procedimento e non di giudizio, come appunto fanno gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Esprimo parere contrario all'emendamento 4.9, dei senatori Filetti e Misserville, laddove si propone di sopprimere le parole «a pena di decadenza» al comma 2 dell'articolo 4. Probabilmente i senatori proponenti ritengono che l'espressione sia inutilmente dottrinaria o sofisticata e

comunque di complicazione. È bene però che, tutte le volte che ci si imbatte in norme la cui trasgressione dà luogo ad una di quelle che impropriamente si chiamano sanzioni processuali, ad evitare le infinite discussioni che sul punto (se le sanzioni suddette sono applicabili o no) possono essere sollevate, venga espressamente detto qual è il tipo di conseguenza di ordine processuale che deriva dalla non osservanza di una determinata norma.

Sono dell'avviso che, per quanto concerne l'emendamento 4.5, abbiano ragione i presentatori dell'emendamento ad affermare che, su un piano sistematico di conformità interna ad una determinata legge, il comma 3 dell'articolo 4 verrebbe a costituire una sorta di corpo estraneo, rappresentando una deroga a quanto si è precedentemente stabilito. Ci sono però ragioni di giustizia sostanziale – alle quali non è rimasto sordo nemmeno lo stesso senatore Acone illustrando, con magnifica oggettività, la portata del suo emendamento – che ci consigliano di mantenere il testo della Commissione; il relatore esprime pertanto parere contrario all'emendamento 4.5.

Lo stesso va detto per l'emendamento 4.10, di analogo contenuto.

L'emendamento 4.16, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, propone di sostituire il termine di tre anni con quello di due. In verità, il termine di tre anni, in quanto più ampio, dovrebbe essere di maggiore garanzia per il cittadino, il quale può far valere il proprio diritto in uno spazio di tempo maggiore di quello che verrebbe ad essere stabilito dall'emendamento in questione. Anche su questo emendamento esprimo perciò parere contrario.

Con l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Onorato e Riva, si propone di sostituire le parole: «dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado» con le altre: «dalla data del fatto dannoso se in tale termine non si è concluso il grado del giudizio». Il relatore è favorevole a questo emendamento, con una proposta che avanzo di nuovo ai presentatori perchè la facciano loro, o che altrimenti presento sotto forma di subemendamento della Commissione. Nel linguaggio della Commissione non si è mai parlato di fatto dannoso, ma di fatto che ha cagionato il danno (il che, oltretutto, mi sembra anche più rispondente, sul piano della costruzione dogmatica, ai princìpi), per cui propongo di sostituire alle sopraccennate parole del comma 3 le seguenti: «dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del giudizio». Credo comunque che il senatore Onorato sia d'accordo con me su questa modifica.

Mi sono già pronunciato sull'emendamento 4.11, presentato dai senatori Filetti e Misserville, accettando la limitazione della portata della norma al grado e non anche alla fase del procedimento.

Sull'emendamento 4.17, recante la soppressione del comma 4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, esprimo parere contrario.

Consegna da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del testo delle dichiarazioni del Governo

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri. Ne ha facoltà.

GORIA, *presidente del Consiglio dei ministri.* A lei, onorevole Presidente del Senato, consegno il testo delle dichiarazioni che, corrispondendo

all'invito del Capo dello Stato formulatomi sabato 13 febbraio, ho testè pronunziato innanzi alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio dei ministri della consegna del testo delle comunicazioni da lui rese nella giornata odierna alla Camera dei deputati.

Il testo sarà stampato integralmente e distribuito in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ringrazio il Presidente del Consiglio per essere venuto qui in Senato.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei disegni di legge sulla responsabilità civile dei magistrati per pochi minuti; intorno alle 12,15 sospenderò la seduta.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, sarò brevissimo sia per ottemperare all'invito da lei rivolto questa mattina all'inizio della seduta sia perchè, secondo alcune notizie di agenzia riprese da qualche giornale, il senatore Onorato avrebbe dichiarato che il provvedimento in esame avrebbe già concluso il suo *iter* se non fosse per colpa del relatore e del Ministro. Mi auguro che questa dichiarazione non sia stata pronunciata: in caso contrario inviterei il senatore Onorato a fare il computo dei minuti che ho dedicato ad esprimere il parere sugli emendamenti qui in Aula, da cui risulterebbe chiaro lo spazio che ho sottratto all'Assemblea. Nello stesso tempo mi preme sottolineare che debbo uguale rispetto a tutti i parlamentari, quali che siano i Gruppi di appartenenza e quale che sia il contenuto degli emendamenti da loro proposti, e che a questo criterio mi sono attenuto e continuerò ad attenermi, sia pure con una velocità ancora maggiore di quella fino ad ora osservata.

Venendo ora ai singoli emendamenti sull'articolo 4, sull'emendamento 4.12 il parere del Governo è contrario per le ragioni già enunciate dal relatore. Per gli emendamenti 4.14 e 4.13 esprimo pure parere contrario perchè essi - come rileva il relatore - ci riportano al disegno di legge originario e ben noto del Gruppo federalista europeo ecologista che non è stato accettato in precedenza. Per quanto riguarda l'emendamento 4.20, esprimo egualmente parere contrario per le ragioni illustrate dal relatore che ha giustamente posto in luce la differenza della collocazione che si dà all'espletamento dei mezzi di impugnazione ora come termine ed ora come condizione.

In relazione all'emendamento 4.6, presentato dai senatori Filetti e Misserville, mi pare che manchi il riferimento all'espletamento dei mezzi di impugnazione: comunque il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.15, il parere è contrario per le stesse ragioni già implicite nelle precedenti dichiarazioni. In merito all'emendamento 4.19, il parere è altrettanto contrario per le ragioni espresse dal senatore Gallo, ancorchè tale emendamento abbia un forte fondamento, come è stato rilevato dallo stesso relatore. La Commissione

giustizia del Senato ha preferito seguire la strada della effettività dell'espletamento del mezzo di impugnazione; il senatore Acone, sia pure illustrando altro emendamento, si è riportato a questi concetti accolti dalla dottrina processualistica e quindi il parere è contrario anche a tale emendamento.

In relazione all'emendamento 4.7, mi pare che manchi la previsione dei provvedimenti sommari e cautelari: comunque il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.3 (presentato appunto dal senatore Onorato, che desidera che la discussione sia breve), 4.1, 4.2 e 4.8, di contenuto analogo, come i proponenti hanno rilevato, il Governo si rimette all'Assemblea; le ragioni dell'una e dell'altra tesi sono già state sufficientemente illustrate.

Sull'emendamento 4.9 il Governo esprime parere contrario perchè sopprimere l'espressione «a pena di decadenza» potrebbe allungare il contenzioso senza sufficiente ragione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.5 e 4.10, soppressivi del comma 3, l'illustrazione del senatore Acone è stata molto interessante; peraltro la Commissione giustizia ha ritenuto di seguire altra strada, altrettanto motivata e sostanzialmente a difesa del cittadino. Il Governo pertanto si rimette all'Assemblea.

Sull'emendamento 4.16 il Governo è contrario, come del resto si evince dal parere favorevole espresso sul testo formulato dalla Commissione.

Per quanto riguarda ancora gli emendamenti 4.4 e 4.11, di contenuto analogo a quello degli emendamenti 4.3, 4.1, 4.2 e 4.8, per le ragioni già esposte il Governo si rimette all'Assemblea.

In merito all'emendamento 4.17, infine, esso riflette le precedenti impostazioni già implicitamente respinte: pertanto il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, non ho compreso bene se, una volta terminata la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4, verrà tolta la seduta.

PRESIDENTE. Questo è l'intendimento della Presidenza.

CORLEONE. Signor Presidente, desidero comunque fare presente che interverrò su tutti gli emendamenti utilizzando il tempo concessomi a termini di Regolamento.

PRESIDENTE. Richiamandomi a Pier Capponi, le rispondo che alle 12,15, secondo gli impegni assunti con i Gruppi parlamentari, porrò termine alla seduta. Ognuno suoni le proprie campane.

CORLEONE. Poichè lei, signor Presidente, aveva detto che per l'intervento del Ministro erano previsti 5 minuti, ritenevo che dopo tale intervento la seduta sarebbe stata tolta.

PRESIDENTE. Il Ministro si è semplicemente autolimitato, nella sua estrema cortesia, e non ha certo aderito ad un mio esplicito invito a rispettare per il suo intervento il termine di 5 minuti. Ho semplicemente raccomandato, in apertura di seduta, di cercare di contenere nel limite del possibile i tempi degli interventi per tentare di non appesantire troppo la seduta pomeridiana e per arrivare a votare entro domani mattina il provvedimento al nostro esame. Se ciò non sarà possibile, la votazione sarà rinviata al pomeriggio. In fondo, non accadrebbe nulla di grave.

CORLEONE. Signor Presidente, purtroppo accadono, invece, fatti gravi. Un fatto positivo, comunque, al quale oggi assistiamo è quello del suo ritorno a presiedere i nostri lavori per la prima volta da quando si è iniziata la discussione di questo travagliato disegno di legge.

Colgo l'occasione, come è stato fatto anche dal Ministro di grazia e giustizia, per richiamare un intervento esterno a questa Aula di commento ai nostri lavori. E non è pretestuoso ricordare che il riferimento che è stato fatto alle responsabilità di perdita di tempo nei confronti del relatore e del Ministro è forse dovuto a quello che essi dicono, cioè al fatto che affermano forse cose non piacevoli per chi vuole rappresentare interessi e convinzioni che già pesano tremendamente sul testo al nostro esame.

Desidero chiarire, signor Presidente, che da parte nostra vi è tutta la buona volontà di portare a compimento questo *iter* legislativo, ma è certo che lo facciamo in una condizione disperante per l'accavallarsi e l'accumularsi di fatti che hanno una incidenza negativa sul nostro lavoro, che è un lavoro approfondito ma – guarda caso – va a cozzare, in occasione del dibattito generale, con lo sciopero dei giornali, poi con lo sciopero dei mezzi pubblici di informazione radiotelevisivi e successivamente con la crisi di Governo, così che l'attenzione generale si rivolge a questo fatto, che è certo fondamentale per la vita democatica del paese. Oggi riprendiamo il nostro esame, dopo la comparsa del Presidente del Consiglio – stavo per dire di un fantasma – che ci ha portato il suo messaggio. Continuiamo, quindi, il nostro dibattito, mentre l'attenzione del paese, quanto meno dell'opinione pubblica, è concentrata sul dibattito sulla fiducia che si sta per svolgere nell'altro ramo del Parlamento.

In queste condizioni, voi pretendete anche che si parli poco e che l'esame di questo provvedimento si concluda con l'apposizione di una pietra tombale. Noi riteniamo che ciò non sia utile per il provvedimento stesso, perchè in realtà siamo convinti che, se su di esso riuscissimo ad avere un momento di attenzione da parte di questa Aula che fosse anche proiettato verso l'esterno, probabilmente riprenderebbe con forza quella discussione che nel paese ha portato al risultato del *referendum* e ad un confronto di opinioni non dico vivace, ma violento come mai si era verificato nel nostro paese.

Allora, signor Presidente, intendiamo certamente limitarci nell'esercizio dei diritti regolamentari, ma vogliamo sottolineare che, di fronte ad impazienze intollerabili, la risposta non può che essere quella che si conviene. Le nostre risposte sono state e continueranno ad essere riferite al merito dei singoli emendamenti; tuttavia ho ritenuto opportuno fare tale precisazione di comportamento reciproco per sapere come regolarci. In questo modo i nostri rapporti sono chiari ed espliciti (ed è utile saperlo).

Signor Presidente, l'emendamento 4.14 in realtà è stato sbrigativamente risolto con il parere negativo che è stato espresso. Forse di fronte ad un così autorevole rimprovero si è ritenuto opportuno dare un parere sbrigativo.

GALLO, *relatore*. Non da parte del relatore.

CORLEONE. Signor Presidente, con l'emendamento 4.12 noi non tendiamo semplicemente a riproporre la nostra visione tradizionale della responsabilità.

GALLO, *relatore*. Forse a svilupparla.

CORLEONE. Con questo emendamento poniamo un altro problema e precisamente quello della competenza per l'azione di responsabilità; intendimento che addirittura, signor Ministro, riprende testualmente il progetto del Governo. Ho voluto ricordarlo perchè in realtà con il meccanismo che propone la Commissione, che è quello del riferimento alla Corte d'appello, si riproduce quello previsto attualmente per i procedimenti penali, che può comportare in qualche caso addirittura uno scambio di favori. Con il meccanismo messo in atto dall'articolo 4 si sa già chi sarà competente per l'azione di responsabilità e ciò può provocare delle azioni e delle compiacenze che non sono – a mio parere – accettabili. Con l'emendamento 4.12 proponiamo invece che sia competente il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice, anche per evitare (e quando esamineremo l'emendamento 4.14 approfondiremo meglio tale aspetto) la reciprocità della competenza tra distretti diversi. Inoltre, sempre con l'emendamento 4.14, poniamo il problema della effettiva residenza del magistrato. Con l'emendamento 4.12 proponiamo una sede che, a nostro parere, sarebbe più adatta per evitare le conseguenze che ho testè sottolineato.

Il comma 2 dell'emendamento 4.12 riduce i termini rispetto a quelli previsti dal testo proposto dalla Commissione.

Signor Presidente, questi sono i motivi in base ai quali riteniamo che l'emendamento 4.12 non presenti il limite della mera riproduzione della nostra visione generale sulla responsabilità, ma risponda specificatamente al problema della competenza.

GALLO, *relatore*. Senatore Corleone, non mi sono permesso di parlare di ripetizione, ma di sviluppo logico e coerente di un principio che è presente in tutto l'arco degli emendamenti che il suo Gruppo ha proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Per effetto dell'approvazione dell'articolo 2, l'emendamento 4.14 è precluso.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, sono trascorsi non i venti giorni previsti dall'articolo 153 del Regolamento, ma più di quattrocento giorni senza che le decine e decine di interrogazioni a risposta scritta in merito alla scandalosa vicenda di malcostume dell'ordine dei medici di Roma abbiano ricevuto alcuna concreta e puntuale risposta da parte del Ministero della sanità.

Il consiglio dell'ordine dei medici di Roma ha amministrato e amministra l'ente, come è stato accertato dagli ispettori ministeriali, con atti e comportamenti illegittimi ed illeciti. La magistratura ha infatti in corso un procedimento penale a suo carico.

L'arrogante e chiacchierato silenzio del Ministro, che ho già avuto modo di sottoporre alla sua cortese attenzione, signor Presidente, con formali comunicazioni, mi induce a chiederle di disporre che le interrogazioni 4-00917 e 4-00691, rivolte al Presidente del Consiglio dei ministri, e le interrogazioni 4-00906 e 4-00907, rivolte al Ministro della sanità, vengano iscritte per la risposta orale all'ordine del giorno dell'Assemblea con dovuta urgenza.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, prendo atto della sua richiesta e mi riservo di provvedere perchè essa sia accolta tempestivamente.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,10*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 79

DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ONOREVOLE GIOVANNI GORIA PER LA FIDUCIA AL GOVERNO

(*Testo delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giovanni Goria, alla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1988*)

Onorevole Presidente, onorevoli deputati, il Governo si ripresenta qui, oggi, in quest'Aula, per adempiere doverosamente all'invito che, nell'esercizio della sua alta responsabilità, il Presidente della Repubblica gli ha rivolto, respingendone le dimissioni. Fin da quando il Governo iniziò la sua attività, io ebbi ben chiare le gravi e obiettive difficoltà del quadro scaturito dalle elezioni dello scorso anno: ed ebbi non meno chiaro che proprio in ragione di queste difficolta io e i miei colleghi eravamo stati chiamati dal Presidente della Repubblica, con il consenso delle forze politiche che ci hanno sostenuto, ad assicurare la governabilità del paese.

Fu per questo che, fin dalla presentazione al Parlamento, e poi più e più volte, io ebbi a ripetere che il mio Governo aveva due fondamentali obiettivi: quello di assicurare il buon governo del paese e quello di costruire le condizioni per una più forte solidarietà politica tra i partiti della sua maggioranza. E dicendo queste cose io ero ben conscio dell'importanza per il paese di entrambi questi obiettivi. Così come ero consapevole del loro stretto legame. Sapevo che per il paese era importante essere governato, ed esserlo nel modo migliore. Sapevo anche che per il paese era importante che fossero ricostituite al più presto le condizioni per una più stabile solidarietà politica, poichè il nostro sistema istituzionale, come i fatti hanno poi dimostrato, non può reggere a lungo senza una forte e convinta maggioranza di governo. Ero e sono convinto, infine, che anche attraverso il buon governo, e cioè la dimostrazione concreta e quotidiana della capacità della coalizione di risolvere i problemi reali del paese, si potesse concorrere a ritrovare le condizioni per dar vita a un più stabile quadro politico.

Con queste convinzioni io e i miei colleghi abbiamo costantemente operato, e a me pare che ciascuno di noi, e tutti insieme collegialmente, abbiamo fatto la nostra parte. Chiamati ad affrontare, tra l'estate e l'autunno, problemi imprevisti e imprevedibili, alcuni dei quali di singolare gravità, abbiamo operato con equilibrio e tempestività, sempre corrispondendo nei risultati agli obiettivi che ci eravamo dati. Di fronte al ripetersi di forti perturbazioni nel mercato dei cambi il Governo è intervenuto con una pluralità di provvedimenti e di iniziative che hanno consentito di stroncare la speculazione, ripristinare le riserve e riportare rapidamente il sistema valutario italiano, e le regole che lo disciplinano, a piena normalità, riconducendo, dopo quindici anni, il nostro paese ad un regime di grande libertà. Di fronte al manifestarsi di crisi finanziarie gravi e soprattutto al rischio di vedere riaccendersi le aspettative di inflazione, il Governo non ha esitato ad assumere iniziative adeguate spegnendo sul nascere i pericoli di involuzione del sistema economico.

Il Governo non ha prestato la massima attenzione soltanto ai problemi della economia, ma ha anche assicurato una costante azione di sostegno a

uno sviluppo equilibrato del paese, che non ha mancato di dare risultati significativi.

Nello scorso anno infatti il prodotto interno lordo ha segnato una crescita, forse leggermente inferiore all'obiettivo programmato del 3 per cento ma comunque superiore alla media degli altri paesi europei.

L'inflazione al consumo si è ulteriormente ridotta rispetto al 1986, attestandosi poco al di sopra del 4,5 per cento, corrispondentemente agli obiettivi.

Nella bilancia dei pagamenti il saldo è risultato vicino all'equilibrio. Ciò che più è significativo è che nel secondo semestre del 1987, a seguito dell'inversione di tendenza del ciclo internazionale, l'avanzo nello scambio di prodotti non energetici ha toccato i 7.500 ML, ovvero quasi quanto nel periodo corrispondente del 1986.

Resta forte la preoccupazione per i conti dello Stato.

Anche per quanto riguarda la valutazione del fabbisogno complessivo del settore statale per il 1987, che ha superato le previsioni di circa 4.500 ML, se si guarda a quelle formulate nel settembre (fabbisogno di 109.200 ML), o di 2.700 ML, se si guarda a quelle aggiornate a dicembre (fabbisogno a 111.000 ML), è, però, necessario tener conto di alcune considerazioni di fondo, essenziali per una corretta interpretazione e utilizzazione dei dati ad esso relativi. Innanzitutto va ricordato che lo «sfondamento» di 4.500 ML sul fabbisogno previsto a 109.200 ML corrisponde al 4,1 per cento del fabbisogno medesimo e all'1,1 per cento del totale dei pagamenti dello Stato.

Di grande interesse è anche il confronto fra i risultati raggiunti e la prima previsione proposta dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1987. Tale previsione, elaborata il 9 marzo 1987, proponeva un fabbisogno complessivo di circa 105.600 ML, avvertendo che era anche lecito attendersi miglioramenti sul piano delle entrate, e quindi una ulteriore riduzione del fabbisogno medesimo.

I miglioramenti sul piano delle entrate complessive sono stati effettivamente realizzati per circa 1.700 ML, oltre ai 3.000 dovuti alle manovre di settembre. Essi sono stati però compensati negativamente da andamenti congiunturali, all'epoca non previsti, che hanno comportato soprattutto 3.000 ML di maggiori interessi passivi, derivanti da una inattesa evoluzione dei mercati finanziari.

Anche riguardato a confronto del primo obiettivo, il fabbisogno 1987 si presenta dunque, «di fatto», fondato su quattro principali scostamenti: i trasferimenti agli enti locali per quasi 5.000 ML, i trasferimenti correnti alle imprese, i trasferimenti all'estero, le spese per beni e servizi, per un totale complessivo di 9.700 miliardi. Di fronte a questi scostamenti è giusto nutrire le necessarie preoccupazioni, ma non è giusto, sulla base della gestione del 1987, dichiarare fuori controllo l'intera finanza pubblica.

Circa l'andamento dei conti dello Stato per il 1988 il Governo, con totale trasparenza, proporrà le nuove previsioni in Senato alla ripresa del dibattito sulla legge finanziaria.

In tale sede, e in totale sintonia con la propria maggioranza, il Governo valuterà le iniziative possibili ed utili a mantenere sotto controllo il fabbisogno complessivo e nel contempo a salvaguardare la qualità della spesa pubblica.

Accanto all'impegno per il risanamento della finanza pubblica, quella del Mezzogiorno è stata assunta come la questione principale dello sviluppo del paese nell'azione di governo.

In questi mesi si è efficacemente, anche se silenziosamente, avviato un lavoro di coordinamento fra intervento straordinario e politiche ordinarie: aspetto, questo, sul quale principalmente si devono organizzare le possibilità di un effettivo superamento del divario tra Nord e Sud. Pur avendo dovuto scontare nella gestione dell'intervento straordinario il vincolo ed il peso di una normativa nuova e complessa, tale da richiedere comunque una lunga fase di rodaggio e assestamento, si è provveduto a dare attuazione sia agli adempimenti concernenti gli strumenti (costituzione del Dipartimento) che all'avvio degli interventi previsti (primo e secondo piano annuale di attuazione, contratti di programma, accordi di programma). Inoltre è ormai pienamente a regime la legge sulla nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno e sono stati attivati oltre 1500 posti di lavoro, attraverso i meccanismi della legge n. 219 per le zone del terremoto.

È inoltre pronta per essere sottoposta al parere del Comitato delle regioni meridionali una proposta relativa ad un grande pacchetto di interventi a carattere interregionale, da realizzarsi attraverso lo strumento dell'accordo di programma.

Questo è quanto è stato fatto, e non credo davvero che sarebbe stato possibile fare di più, anche se molto occorrerà ancora continuare a fare sulle linee indicate.

Sul piano della politica estera, l'impegno è stato davvero grande, e ritengo anche apprezzato, forse più fuori dei confini che non al loro interno. Il Governo si è costantemente impegnato per ogni iniziativa utile all'interesse del paese, dando il massimo di contenuto politico, ovvero di scelta, ad ogni suo gesto.

In questo quadro si sono collocate le visite ai Capi di Governo della CEE e i numerosi e ripetuti incontri con le autorità della Comunità.

Incontri, visite, contatti che, sorretti da una costante e forte iniziativa in favore dell'Europa e dalla attenta salvaguardia degli interessi del paese, hanno consentito al Governo italiano di concorrere, in maniera credo non secondaria, al superamento dei contrasti che pure si erano manifestati in questi mesi.

I positivi risultati del vertice di Bruxelles, raggiunti la scorsa settimana, hanno costituito e costituiscono in questo senso motivo di profonda soddisfazione, coronando uno sforzo non facile condotto con tenacia in questi mesi.

Agli incontri europei si è accompagnata una intensa attività diplomatica nei rapporti con gli USA; attività che è continuata anche dopo la visita di Stato compiuta in quel paese e che ci sembra abbia concorso e concorra anche al consolidamento della solidarietà nella alleanza atlantica e, per tale via, alla crescita del processo di pace tra Est e Ovest.

La visita nei paesi del Sud Est Asiatico, per le modalità con cui si è svolta e per il carattere che ha avuto, ha rappresentato l'avvio di una fase nuova nei rapporti fra il nostro paese e quella zona del mondo.

Numerosi incontri con Capi di Stato e di Governo di Stati africani e dell'America Latina hanno poi consentito di rafforzare e soprattutto di qualificare i rapporti con queste parti del mondo, anche in vista di future, sempre più concrete iniziative.

Da ultimo, assai recentemente, la nostra Capitale è stata al centro di una articolata serie di visite dei Capi di Stato e di Governo dell'area mediorientale.

Il Governo italiano non ha mancato, anche in questa occasione, di operare ogni sforzo per concorrere alla difficile ricerca di una strada che possa portare ad una pace solida e giusta in quelle tormentate regioni, così come ha cercato di dare il proprio contributo sulle più rilevanti crisi regionali.

Per quanto riguarda poi i temi istituzionali e quelli che comunque attengono all'ordinamento giuridico, il Governo non solo ha cercato, in questi mesi, di far fronte ai problemi che man mano si sono presentati, a cominciare dalla legge che ha modificato la disciplina del *referendum* abrogativo, ma ha anche sviluppato la sua iniziativa in molti importanti settori.

In questo senso desidero non certo proporre un elenco di iniziative che sarebbe comunque lungo, ma soltanto ricordare per il loro significato il contributo determinante dato dal Governo alla ricerca di una valida soluzione legislativa in ordine alla responsabilità civile dei giudici; la presentazione alle Camere del disegno di legge sul procedimento amministrativo; la trasmissione alle Camere del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale; il disegno di legge sulla tutela penale della personalità del minore e quello contenente norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari.

Un valore tutto particolare hanno anche i recenti provvedimenti adottati per Palermo. Su altro piano, di indubbia rilevanza sono i numerosi disegni di legge predisposti per dare integrale attuazione allo statuto del Trentino-Alto Adige, ai quali il Governo si augura che, anche con il suo fattivo impegno, possano al più presto aggiungersi quelli concernenti le materie tuttora oggetto di trattativa, per altro ben avviata a livello tecnico, con la regione e le province autonome di Trento e Bolzano.

Ancora sul piano istituzionale e in un quadro che toccava delicati problemi nei rapporti con la Santa Sede, il Governo è riuscito ad avere il consenso del Parlamento sulla complessa questione connessa all'attuazione delle norme pattizie sull'insegnamento dell'ora di religione e a ottenere la disponibilità della Santa Sede a una riconsiderazione dell'intesa fra la CEI e il Ministero della pubblica istruzione. Contatti sono già in corso fra rappresentanti delle due parti, e il Governo auspica che, nel rispetto delle dichiarazioni a suo tempo rese al Parlamento, si possa giungere presto ad una soluzione accettabile dalle due parti e tale da poter essere approvata dal Parlamento italiano.

Onorevoli deputati,

se si guarda a quanto fatto dal Governo dall'inizio della sua attività, ovvero in meno di duecento giorni, se si tiene conto con lealtà dei problemi imprevisti che ha dovuto affrontare, se si considera anche che in questi stessi pochi mesi, per gran parte del tempo, ora l'una ora l'altra Camera sono state impegnate con il Governo nell'esame della legge finanziaria, pare a me che si possa davvero consentire sul fatto che il Governo, come ho ricordato, ha compiuto la sua parte, in coerenza con il quadro programmatico con cui si era a suo tempo presentato al Parlamento.

Soprattutto, e questo desidero sottolinearlo con particolare forza, il Governo ha costantemente operato con grande collegialità, trovando, sempre al suo interno, nel libero e franco confronto delle responsabilità, il punto di mediazione e di accordo, anche rispetto ai problemi e alle questioni

più complesse. Ed anche allorchè tale punto di accordo non è stato possibile trovare, come è accaduto per il problema della regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel Governo stesso si è comunque sviluppato un dibattito leale e corretto, che ha sicuramente aiutato in modo determinante a rendere più chiari i termini dei problemi e più vicina la loro soluzione dopo quarant'anni di inerzia.

Malgrado questo, malgrado cioè il grande impegno profuso da tutti i Ministri per rispondere collegialmente e responsabilmente ai problemi del paese, si è man mano reso sempre più evidente che il quadro politico non migliorava come si era sperato.

Agli sforzi del Governo per far fronte ai suoi compiti, non si accompagnava cioè un sufficiente processo di consolidamento e miglioramento dei rapporti fra il Governo, la sua maggioranza e fra i Gruppi parlamentari della medesima.

Il secondo grande obiettivo, che pure il Governo al suo sorgere si era dato e che esso sentiva, come già ho ricordato, assolutamente essenziale, non sembrava dunque, via via che l'esperienza andava sviluppandosi, concretizzarsi con sufficiente rapidità.

Al contrario, soprattutto nel periodo più recente si manifestavano in Parlamento evidenti segni di malessere.

Il Governo colse il significato politico di tale fenomeno e ne comprese a fondo la portata. Fu cioè subito evidente al Governo che il dissenso parlamentare costituiva la conseguenza immediata e più diretta del mancato consolidamento del quadro politico, e che ciò avrebbe reso sempre più difficile all'Esecutivo adempiere anche al compito, suo proprio, di garantire il buon governo del paese.

Come ho ricordato in questa stessa Camera, il Governo si trovò così di fronte a una scelta difficilissima sia sul piano politico che su quello istituzionale.

Da un lato stava la necessità di un serio e approfondito chiarimento nell'ambito della propria maggioranza: il Governo, proprio perchè fin dall'inizio era ben consapevole che la sua stessa capacità di guidare il paese era legata allo svilupparsi di un processo «virtuoso» che man mano consolidasse il quadro politico, fu il primo a rendersi conto che l'incisività della sua azione non poteva che indebolirsi e ridursi di fronte allo svilupparsi di un processo opposto, di scollamento e di malessere di una parte significativa della maggioranza.

Dall'altro lato stava la necessità di non rallentare o, peggio, interrompere l'attività della Camera, impegnata nell'approvazione di provvedimenti di rilevanza anche costituzionale, come la legge finanziaria e il bilancio dello Stato.

Di qui la scelta, del tutto esplicita, di rinviare, ma anche contemporaneamente di proporre, per una fase immediatamente successiva all'approvazione della finanziaria e dei bilanci, ogni chiarimento tra il Governo e la sua maggioranza e ogni conseguente decisione.

È ben noto, tuttavia, che le vicende verificatesi la scorsa settimana hanno poi costretto il Governo, malgrado queste valutazioni, a decidere le proprie dimissioni.

Come ho dichiarato io stesso a questa Assemblea, si era determinata nelle ultime sedute una situazione che non poteva più continuare e per superare la quale gli atteggiamenti dei partiti di maggioranza, sia pur tutti

legittimi, si manifestavano diversificati. Una situazione, nella quale il Governo non poteva che prendere atto della impossibilità stessa di perseguire gli obiettivi che si era proposto.

Di qui le ragioni delle dimissioni rassegnate al Capo dello Stato che, come è prassi, si riservava di decidere.

Nella giornata di sabato 13 febbraio il Presidente della Repubblica mi convocava al Quirinale e mi comunicava la sua decisione di respingere le dimissioni, invitando il Governo a presentarsi al Parlamento.

Come risulta chiaramente dal comunicato del Quirinale, la decisione era motivata dal fatto che il Presidente della Repubblica aveva «registrato nelle consultazioni l'indicazione prevalente in tal senso delle forze politico-parlamentari, anche con riferimento alle scadenze relative ai documenti di bilancio, che costituiscono presupposti necessari e strumenti indispensabili all'azione di governo».

Di fronte all'invito del Capo dello Stato, è parso a me di non potermi sottrarre perchè in esso ho creduto di cogliere una grande preoccupazione per le difficoltà del momento e un forte richiamo a quel senso di responsabilità verso il paese che tutti noi dobbiamo sentire, prima di qualsiasi altro interesse.

Del resto, come ho appena ricordato, quelle stesse preoccupazioni avevano già guidato l'azione del Governo nei giorni scorsi.

Ho preso altresì atto che il Presidente della Repubblica è giunto alla sua determinazione anche sulla scorta della «indicazione prevalente in tal senso delle forze politico-parlamentari».

Il Governo ha ragione di ritenere dunque che non mancherà ora il sostegno della maggioranza alla sua azione, con riguardo sia alla fase di approvazione della legge finanziaria e dei bilanci, sia a tutte le questioni che si potranno porre nel tempo che precederà il chiarimento politico che a tali approvazioni prontamente seguirà.

È questo dunque l'orizzonte politico che il Governo ritiene di dare alla sua attività.

Onorevoli deputati,

il Governo, ed io per primo, siamo ben consapevoli del difficilissimo momento che le nostre istituzioni stanno attraversando.

Ed è con tutta la consapevolezza di questa responsabilità che io, e i colleghi Ministri, abbiamo accolto l'invito del Presidente della Repubblica e ci presentiamo oggi in quest'Aula a chiedere la vostra fiducia.

Il Governo, se sarà confortato dalla fiducia del Parlamento, farà, in costante collaborazione con i Gruppi della sua maggioranza e in leale e costruttivo confronto con i Gruppi delle opposizioni, tutto quanto è in suo potere per adempiere al mandato rinnovato.

Il Governo conta sul fatto che, al di là delle contrapposizioni fra forze politiche, che pure in quanto tali meritano il massimo rispetto, ciascuno adempia con pari senso di responsabilità ai suoi doveri.

Consentitemi infine di dirvi che sappiamo tutti bene che sarebbe più conveniente per noi, singoli componenti del Governo, e principalmente per me, defilarsi, passare la mano, evitare ulteriori difficoltà, anche personali. Ma mi si crederà se dico che governare significa anche sentirsi crescere dentro una più acuta sensibilità per i diritti della collettività nazionale, una più libera disponibilità ad anteporre tali diritti alle valutazioni e alle prospettive

personali. Si diventa, lo si voglia o no, lo si meriti o no, responsabili del bene collettivo più che delle proprie aspirazioni.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 12 febbraio 1988, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università» (854);

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi» (855);

«Attuazione della direttiva n. 85/1 CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (856).

In data 15 febbraio 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Istituzione della Corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese» (860).

In data 12 febbraio 1988, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FABBRI, SANTINI, SCEVAROLLI, FORTE, NATALI, ACHILLI, GEROSA, MARNIGA, PIZZOL, CASSOLA, ZANELLA e MANCIA. – «Norme e interventi per il bacino idrografico del Po» (857);

DI LEMBO. – «Istituzione in Ascoli Piceno di una sezione distaccata del Tribunale amministrativo regionale delle Marche» (858).

In data 15 febbraio 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

FASSINO. – «Norme per l'insegnamento della danza classica» (859).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971,

n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione» (776), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione;

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PIERRI ed altri. – «Riconoscimento delle anzianità pregresse ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti in forza dalla legge 1° giugno 1977, n. 285» (746), previ pareri della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

«Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari» (835), previ pareri della 3ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CASOLI ed altri. – «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» (688), previo parere della 1ª Commissione;

SALVATO ed altri. – «Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» (731), previo parere della 1ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

BOLDRINI ed altri. – «Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici» (662), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BONO PARRINO ed altri. – «Riorganizzazione del servizio scolastico e ridefinizione della funzione dirigenziale scolastica» (664), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

DIANA ed altri. – «Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi» (659), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 13ª Commissione;

DIANA ed altri. – «Istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero» (660), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

«Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al personale addetto all'Ispettorato centrale repressione frodi» (789), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

ANTONIAZZI ed altri. – «Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo alla cadenza annuale nella rivalutazione della rendita

infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL» (663), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

In data 15 febbraio 1988, a nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), il senatore Butini ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: BOZZELLO VEROLE ed altri. – «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (27) e: VETTORI ed altri. – «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania» (28).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, lo schema di regolamento relativo alla dispensa dal servizio di leva degli arruolati con minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale (n. 12).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, il suddetto schema è stato deferito alla 4ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che, con proprio decreto in data 2 gennaio 1988, il dottor Gian Luigi Rondi, la signora Ludina Barzini ed il dottor Enzo Cucciniello sono stati designati membri del consiglio direttivo dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia».

Tale comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente.

Il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 4 febbraio 1988, ha trasmesso – in esito alla richiesta formulata dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) nella seduta del 3 febbraio 1988 – una relazione sullo stato di attuazione della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante: «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE) e interventi per l'armamento privato».

Detta relazione sarà trasmessa alla 8ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri – per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 – con lettera in data 13 febbraio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 19 gennaio 1988, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 1988, ha trasmesso il referto, reso dalla Corte a sezioni riunite nell'adunanza dell'8 febbraio 1988, su disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati dal Governo nel periodo 10 dicembre 1987-15 gennaio 1988.

Detto referto sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 febbraio 1988, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), per gli esercizi 1985 e 1986 (*Doc.* XV, n. 24).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 11 febbraio 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 26, primo comma, lettera *c*), della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge. Sentenza n. 155 del 28 gennaio 1988. (*Doc.* VII, n. 29);

dell'articolo 6, terzo comma, ultima proposizione, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Disposizioni in materia previdenziale), e dell'articolo 6, secondo comma, del citato decreto-legge, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo. Sentenza n. 156 del 28 gennaio 1988. (*Doc.* VII, n. 30).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso i testi di sei risoluzioni:

«sulla riunificazione della famiglia Zherdev» (*Doc.* XII, n. 42);

«sui controlli di frontiera e sulle droghe» (*Doc.* XII, n. 43);

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (programma RESIDER)» (*Doc.* XII, n. 44);

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità per il finanziamento di misure sociali connesse con la ristrutturazione siderurgica» (*Doc.* XII, n. 45);

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio per l'instaurazione, a determinate condizioni, di una disciplina di quote per taluni determinati prodotti, di durata triennale» (*Doc.* XII, n. 46);

«sulla XVI relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza» (*Doc.* XII, n. 47).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.